



L'AFFIDO CONDIVISO DALLA PARTE DEI MINORI

Sabato 25 ottobre 2008 - ore 9.00
Sala Convegni della Provincia
Piazza Libertà, 1 - Varese



L'AFFIDO CONDIVISO DALLA PARTE DEI MINORI

Sabato 25 ottobre 2008 - ore 9.00
Sala Convegni della Provincia
Piazza Libertà, 1 - Varese

Segreteria organizzativa:

Provincia di Varese
Assessorato alle Politiche Sociali
Via Valverde, 2
21100 - Varese (VA)
Tel.: 0332-252.626
Fax: 0332-252.793
E-mail: politiche-sociali@provincia.va.it

Sede del Convegno:

Provincia di Varese
Sala Convegni - Villa Recalcati
Piazza Libertà, 1 - Varese
Tel.: 0332-252.626 - Fax: 0332-252.793



Programma della mattina:

- ore 8.45 **ACCOGLIENZA e REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- ore 9.00 **SALUTO DELLE AUTORITÀ**
Dario Galli (Presidente della Provincia di Varese)
Christian Campiotti (Assessore Provinciale alle Politiche Sociali)
Lucas Maria Gutierrez (Direttore Sociale ASL della provincia di Varese)
Introduzione ai lavori
Luca Maranzana (Presidente Associazione Figli per Sempre/ADIANTUM)
- ore 9.30 **Ernesto Emanuele** (Presidente Nazionale Associazione Famiglie Separate Cristiane)
"La Legge 54/06 sull'affidamento condiviso: sua applicazione e nuove proposte"
- ore 9.50 **Bruno De Filippis** (Magistrato, Consigliere di Corte di Appello)
"Proposte operative per una separazione mite. Il ruolo fondamentale della Mediazione Familiare"
- ore 10.10 **Milena Pini** (Presidente AIAF Lombardia)
"Affidamento condiviso e conflittualità tra genitori: strumenti e soluzioni in sede giudiziaria. La CTU e l'invio in mediazione familiare"
- ore 10.30 **Valeria Ajovalasit** (Presidente Nazionale Arcidonna)
"Asimmetria tra uomo e donna nei carichi familiari: ridisegnare compiti e ruoli"
- ore 10.50 **Enrico Baroffio** (Avvocato Consulente legale Figli per Sempre)
"Le costituzioni parte civile di minore e Associazioni: l'innovativa esperienza varesina"
- ore 11.10 **Vittorio Vezzetti** (Medico pediatra - Figli per Sempre / ADIANTUM)
"La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): necessità di una previsione normativa"

ore 11.30 **TAVOLA ROTONDA**

Sen. Emanuela Baio Dossi - On. Carolina Lussana
On. Mario Paniz - On. Luca Volontè

ore 13.00 **PAUSA DEI LAVORI - BUFFET**

Programma del pomeriggio:

- ore 14.30 **RIPRESA DEI LAVORI**
Rosy Genduso (Presidente A.M.S./ADIANTUM)
"Mamme Separate e tutela della Bigenitorialità. Le ragioni di una scelta"
- ore 14.50 **Salvatore Garofalo** (A.N.P.S. / ADIANTUM - Responsabile Ufficio Legislativo)
"Il Condiviso bis. Verso il completamento della riforma"
- ore 15.10 **Fabio Canziani** (Neuropsichiatra Infantile - Università di Palermo)
"Abusi e falsi abusi nella separazione"
- ore 15.40 **Paolo Piccinelli** (Responsabile U.O. Neuropsichiatra Infantile Ospedale Del Ponte, Varese)
"I legami di attaccamento nelle relazioni genitori - figli e nelle relazioni di coppia"
- ore 16.10 **Elena Sartorio** (Psicologa e Consigliera Provinciale)
Carlo Marchi (Psicologo forense)
"Bambini e preadolescenti di coppie separate: uno studio epidemiologico in provincia di Varese"
- ore 16.30 **Maria Rosa Mancinelli** (Psicologa dei processi di orientamento, Università Cattolica Milano)
"I disagi adolescenziali nella separazione"
- ore 16.50 **Giacomo Rotoli** (Università de L'Aquila)
"Disegnare il piano familiare: residenza, tempi, mantenimento"
- ore 17.15 **CONCLUSIONE DEI LAVORI**

CHAIRMAN: Giorgio Bellotti

Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi dell'Insubria

Vi invitiamo a confermare la Vostra presenza inviando questo modulo entro il **20 ottobre 2008** al n. di fax: 0332-252.793 o alla mail politiche.sociali@provincia.va.it Ad esaurimento dei 130 posti disponibili nelle sale non verranno più accettate iscrizioni.

MODULO di ISCRIZIONE al CONVEGNO

L'AFFIDO CONDIVISO DALLA PARTE DEI MINORI

Sabato 25 ottobre 2008 - ore 9.00
Sala Convegni della Provincia
Piazza Libertà, 1 - Varese

Cognome: _____

Nome: _____

Ente di appartenenza: _____

Funzione/Carica/Professione: _____

Via: _____

Città: _____

CAP: _____ Provincia: _____

Telefono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003)

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per inviare aggiornamenti sulle successive iniziative organizzate dall'Assessorato alle Politiche Sociali. Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per esercitare i diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, è la Provincia di Varese - Piazza Libertà 1 - nella

**COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI MINORI E ASSOCIAZIONI: L'INNOVATIVA ESPERIENZA
VARESINA**

Avv. Enrico Baroffio

Quanto alla costituzione di parte civile di associazioni, chiarito che non sussiste necessariamente identità tra soggetto danneggiato dal reato e "persona offesa" dal reato (soggetto cioè portatore di quell'interesse tipico per difendere il quale la legge prevede un certo reato) e che il soggetto danneggiato è dunque quel "qualsiasi soggetto" che dal reato subisce un qualsiasi danno risarcibile, anche diverso dalla lesione dell'interesse tipicamente protetto dalla norma incriminatrice, è necessario poi, ai fini della ammissibilità della costituzione, che sia stato leso non un qualunque interesse (sia pure legittimo) ma un vero e proprio diritto soggettivo (in un diritto cioè esplicitamente previsto da una norma come bene da proteggere). Si registra, in merito alle associazioni, una tendenza della magistratura ad applicare in senso restrittivo la norma (art. 74 CPP) che regola appunto la costituzione di parte civile nel processo penale. Sul punto l'esperienza varesina non si discosta dalla giurisprudenza prevalente:

- l'associazione deve aver subito un danno diretto, immediato ed economicamente apprezzabile;
- il danno (anche solo morale) idoneo a legittimare la costituzione di parte civile deve essere causato dalla lesione di un interesse costituente patrimonio morale imprescindibile dell'ente e quindi
- la tutela del bene protetto dalla norma penale violata deve costituire il fine statutario essenziale dell'ente;
- l'associazione deve essere radicata nel territorio e rappresentare un gruppo significativo di consociati;
- l'associazione deve provare la continuità e la rilevanza della propria attività (raggiungimento dei fini statutari) poi frustrata dal reato, ciò che implica che l'associazione deve essersi costituita prima (significativamente prima) della commissione del reato;
- l'azione delittuosa contestata deve presentare caratteri di ampiezza tale da coinvolgere un'intera categoria oppure
- l'azione delittuosa deve essersi consumata direttamente contro l'associazione (ad esempio perché coinvolta direttamente nel contrastare l'azione penalmente rilevante).

Credo perciò di poter concludere con due considerazioni o, se preferite, proposte:

- 1) i tempi sembrano maturi perché il Legislatore si faccia carico della tutela dei diritti dei minori anche sotto il profilo del riconoscimento ad enti esponenziali della facoltà di assumerne la difesa (osservo che questa scelta sarebbe perfettamente in linea con lo spirito della Costituzione vigente);
- 2) le associazioni che intendono proteggere i diritti dei bambini nella separazione potrebbero studiare legittime modalità di azione che le coinvolgano direttamente nei casi sottoposti alla loro attenzione.

Di maggiore rilievo ed interesse appare invece l'esperienza varesina in punto di partecipazione del minore – quale parte civile – al processo penale che veda imputato uno dei genitori relativamente a reati afferenti il diritto di visita e relazione con il genitore non affidatario o non convivente. Nella specie il Tribunale penale di Varese ha riconosciuto al minore la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del genitore imputato per plurime violazioni del diritto di visita del coniuge separato, e ciò al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del fatto reato. Tale decisione involge sia aspetti formali (legati alla ammissibilità della costituzione svolta, nell'interesse del minore, dall'"altro" genitore senza necessità di particolari formalità e senza che si ravvisi conflitto di interessi), sia sostanziali che a ben vedere appaiono pacifiche e difficilmente contestabili. Si tratta in sostanza del proverbiale "uovo di Colombo": la semplicità della soluzione testimonia però del faticoso cammino "culturale – giuridico" verso il pieno riconoscimento dei bambini come soggetti di diritto a tutti gli effetti. Se infatti l'impianto normativo vigente si sforza di riaffermare la centralità dell'interesse primario del minore ogni volta che si controverta in materie che lo riguardino dovrebbe apparire ovvio che la violazione delle prescrizioni di una decisione giudiziale che regoli e disciplini visite e relazioni tra un minore e il genitore che con esso non convive importi, almeno potenzialmente, un danno per il minore medesimo quale soggetto nel cui interesse primario la decisione è stata presa. La circostanza che prima d'ora non si sia ragionato sulla possibilità che il bambino ottenga di essere risarcito del danno cagionato da un tale fatto reato è indizio di una residua e ostinata "forma mentale" per la quale i provvedimenti resi in materia di separazione personale interessano primariamente i coniugi. Pregiudizio che deve essere vinto se si vuole rendere effettiva la *ratio* di tutela contenuta in pressoché tutta la normativa di riferimento. Nella stessa direzione e a complemento degli strumenti che l'ordinamento già offre si muovono proposte ed esperienze legate alla istituzione di figure "terze" quale l'avvocato del minore.

Dr. Vittorio Vezzetti (Medico pediatra –Figli per Sempre/ADIANTUM - Varese)

“La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): necessità di una previsione normativa”

La PAS è una **sindrome** (cioè una associazione di segni e sintomi) di cui si è avuta da sempre l'impalpabile percezione (specie –ma non solo– nelle cause di affidamento:30%) ma identificata compiutamente solo nel 1985 da **Richard Gardner**, grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense (mori' nel 2003).

In Gran Bretagna o Scandinavia essa è equiparata allo stalking. in Florida, invece, è comunque riconosciuta come malattia. Di PAS si è iniziato a parlare anche in Italia in alcuni pdl, dopo che Francia e Belgio ne hanno introdotto almeno il concetto in ambito giudiziario (appunto come stato di ostilità indotta da un genitore sul figlio nei confronti dell'altro genitore).

La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, e presente -nelle sue varie sfumature- addirittura nel 30% delle separazioni, è la **campagna di indottrinamento** da parte di un genitore detto **alienante** (per Gardner la madre in circa il **90%** dei casi) associata al contributo personale e attivo da parte del figlio ; il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo verso il genitore detto **bersaglio**.

Ecco in sintesi le caratteristiche essenziali della PAS:

- 1 La campagna denigratoria (che inizia spesso con l'impedimento delle visite programmate dal giudice e la colpevolizzazione del genitore bersaglio)
- 2 sostegno al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto, con perdita della fisiologica ambivalenza filiale e volontà di rifiuto dei contatti col genitore bersaglio
- 3 allargamento della denigrazione e del rifiuto di contatti alla famiglia del genitore alienato
- 4 assenza di senso di colpa (anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale: questi ragazzini non si fanno problemi ad accusare personalmente di fatti mai avvenuti il genitore bersaglio: violenze e abusi sessuali inclusi: questo può porre grossi problemi di attendibilità in sede di audizione del minore.

La clinica e la prognosi sono assai diverse nelle varie forme ma comunque con danni potenzialmente gravissimi. Gardner ha evidenziato infatti che, nelle forme medio-gravi, tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia: i bimbi alienati, che si trovano a vivere in situazioni di forte tensione intergenitoriale, soffrono più spesso dei coetanei, **in tenera età**, di regressione, ansia, paura immotivata del genitore bersaglio e, **se più grandi**, di scarso rendimento scolastico fino all'abbandono degli studi, di sindromi depressive, di anoressia-bulimia, bullismo, insonnia, enuresi. nelle forme gravi si instaurano difficoltà quasi insormontabili al momento della consegna del minore dal genitore alienante a quello bersaglio: se il bambino accetta di essere ospitato nella casa del genitore bersaglio il suo scopo diviene quello di rendere impossibile la vita al genitore stesso con provocazioni verbali, distruzione delle proprietà, aggressioni verbali e fisiche.

Il figlio alienato condivide in toto le fantasie paranoide del genitore alienante circa il genitore bersaglio.

Talora l'evoluzione include manifestazioni di tipo **psichiatrico** (schizofrenia-psicosi paranoide, suicidio, tossicodipendenza, alcolismo sono per Gardner più frequenti, in modo statisticamente significativo, tra i ragazzi alienati).

Recenti studi avrebbero evidenziato che la alienazione genitoriale creerebbe un danno a carico di circuiti neuronali cerebrali.

Di qui la necessità che della alienazione si prenda coscienza e che i comportamenti alienanti e pre-alienanti vengano sanzionati severamente anche in Italia e ricevano un adeguato trattamento.

Oltre a una griglia diagnostica che consentisse di distinguere tra forme lievi, medie e gravi Gardner studio' pure la modalità di trattamento della pas: innanzitutto la prevenzione con sanzioni severe : multe, sospensione degli alimenti, notte in guardina, inversione dell'affido o della domiciliazione per chi non rispetta il diritto di visita, porta d'ingresso al comportamento alienante.

Il geniale neuropsichiatra americano ideò pure un percorso di 6 tappe (detto transitional site program) per spostare la custodia dei figli dal genitore alienante a quello alienato, unico provvedimento dotato di significativo effetto terapeutico. il programma in 6 tappe si rendeva necessario perché, in casi di alienazione grave, il rischio di manifestazioni violente, atti suicidiari, fughe da parte del giovane alienato è relativamente alto.

Adirittura nei casi più importanti Gardner chiedeva che i primi approcci avvenissero in sede di comunità o di ospedalizzazione (di qui il concetto non solo virtuale ma anche concreto di "site").

peraltro egli raccomandava anche una rapidità di azione, che contrasta, come vedremo, con l'approccio attuato dai servizi predisposti in Italia.

Un suo studio protratto nel tempo, reso possibile dal prestigio da lui conquistato presso le corti americane, dimostra che in assenza di terapia , infatti, solo il 10% presentava una miglioramento spontaneo del disturbo.

Col cambio della custodia, invece, o con la drastica riduzione del tempo trascorso col genitore alienante, guariva la totalità dei minori. Questo a dimostrazione della erroneità dell'opinione che se un figlio non vuole più incontrare il suo genitore senza motivazioni serie adducibili, non vi sia comunque più niente da fare.

I nostri operatori, invece, per una propria inadeguatezza formativa, propongono di solito solo dei tentativi di recupero della figura alienata attraverso dei contatti ridottissimi (1 o 2 ore al mese), di durata lentamente progressiva, in spazi neutri: esattamente il contrario di ciò che predicava Gardner.

Di fatto la nostra esperienza ci porta a dire che pochissimi operatori del settore conoscono gli studi di Gardner o quanto meno ne applicano le risultanze. Considerata anche l'evidenza medico-scientifica [Acta Paediatrica 97 (2), 153-158, febbraio 2008] a favore del coinvolgimento paterno nello sviluppo dei figli, e i danni che continuano a essere perpetrati a carico di tanti minori, lo scrivente ritiene che non si possa attendere un mutamento culturale di magistrati, assistenti sociali, consulenti tecnici e avvocati e, a nome di ADIANTUM, formula l'auspicio di una previsione normativa relativa alla alienazione genitoriale.

PROPOSTA

Proposte operative per una separazione mite. Il ruolo fondamentale della mediazione familiare.

Dott. Bruno De Filippis, magistrato, esperto di famiglia.

Separazione e divorzio, come è noto e come le statistiche dimostrano, sono sempre più diffusi nel contesto sociale. Non sappiamo se le percentuali italiane raggiungeranno quelle di altri Paesi occidentali, nei quali un matrimonio su due è destinato ad entrare in crisi, ma le variazioni sono in continuo aumento.

Ciò giustifica una costante attenzione verso tali fenomeni, quale che sia la valutazione ideologica e morale che ciascuno ha di essi.

Le relevantissime modifiche che sono intervenute nel costume, nei comportamenti e nell'opinione pubblica, impongono poi che tali fenomeni non siano più trattati con gli strumenti elaborati in altre epoche, poiché gli stessi si rivelano oggi del tutto inadeguati.

Guardando verso l'Europa, si rileva che l'approccio burocratico-giudiziario al fenomeno separazione è stato ormai sostituito con un approccio mediativo e psicologico, certamente più idoneo a venir incontro alle esigenze di persone, le quali si trovano a vivere un momento molto difficile e spesso fonte di sofferenze e traumi.

La sostituzione delle modalità di intervento è altrove avvenuta tenendo in particolar modo conto dell'interesse dei minori coinvolti nelle separazioni e nei divorzi.

I minori, infatti, soffrono in particolar modo la conflittualità delle separazioni ed un approccio mediativo, che tenga conto di tutti i fattori psicologici dei soggetti coinvolti, è certamente più idoneo a ridurla ed a controllarla rispetto ad un approccio esclusivamente burocratico giudiziario al fenomeno.

La mediazione familiare tiene altresì conto dell'esigenza di sostituire, nell'ambito dei procedimenti di famiglia, che coinvolgono esigenze e sentimenti fondamentali delle persone interessate, un sistema esclusivamente eterodirettivo con un sistema misto, che consenta di far emergere soluzioni dalle stesse coppie interessate e che punti alla valorizzazione dell'autonomia, lasciando la risposta impositiva del sistema come ultima risorsa, nei casi in cui l'accordo e l'autodeterminazione non siano risultate possibili.

Deve essere superato il pregiudizio secondo cui qualunque sistema che voglia introdurre la mediazione si scontra con il fatto che la stessa può essere utile solo se liberamente scelta dalle parti.

Ciò che la proposta vuole introdurre non è, infatti, la mediazione obbligatoria, ma la (relativa) obbligatorietà di un singolo incontro, nel quale la mediazione familiare possa essere congruamente spiegata ed offerta.

Oltre a ciò, si osserva che il percorso di mediazione familiare è solo una delle opzioni affidate ai Centri specializzati, potendo gli stessi, dopo la fase informativa, offrire alle parti altri servizi, come la predisposizione delle condizioni della separazione consensuale.

Neppure deve ritenersi che la mediazione diminuisca l'importanza dell'avvocato o ne sostituisca la figura.

Nei Centri di mediazione deve, infatti, essere obbligatoriamente presente tale figura. Se non dispone di un avvocato specializzato in diritto di famiglia, un Centro non può essere accreditato per agire in quanto tale.

L'introduzione della mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio è stata già oggetto di discussione, nei corso dei lavori preparatori poi sfociati nell'approvazione della legge 54/2006.

Tale possibilità fu oggetto di lunghe discussioni.

Essa era prevista in alcuni testi di sintesi elaborati dalla Commissione Giustizia della Camera ⁽¹⁾.

L'articolo di procedura che la prevedeva fu abrogato nell'ultima seduta, prima del definitivo invio all'Aula ⁽²⁾. Con l'abrogazione, venne meno uno dei principali strumenti previsti dall'originario progetto per agevolare il funzionamento dell'affido condiviso.

La possibilità di ricorrere alla mediazione familiare è sopravvissuta, nel testo definitivamente approvato, solo nel secondo comma dell'art. 155-sexies del codice civile.

Tale disposizione prevede che il giudice, prima di emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, "sentite le parti ed ottenuto il loro consenso", possa rinviare l'adozione dei provvedimenti stessi per consentire che i coniugi "avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo".

Anche se l'espressione "prima di emanare i provvedimenti" sembra indicare la fase presidenziale, questa disposizione deve ritenersi estensivamente applicabile all'istruttoria, allorché il giudice debba modificare i provvedimenti in questione. La sede prioritaria, prevista per la mediazione, resta comunque quella presidenziale.

Il giudice può consigliare, ma non imporre la mediazione.

Il consenso delle parti deve essere verbalizzato.

Trattandosi di un percorso che coinvolge le parti personalmente, il consenso deve essere prestato dalle stesse e non dai loro avvocati.

La mediazione si svolge al di fuori della sede giudiziaria, presso esperti di fiducia delle parti e non consigliati o scelti dal giudice ⁽³⁾. Per tale ragione, i mediatori non devono inviare al tribunale alcuna relazione, né avere contatti con il giudice. Essi non possono neppure essere citati dalle parti come testimoni nel successivo corso del processo, poiché tenuti al rispetto del segreto professionale.

Solo nel caso in cui le parti, per effetto del loro intervento, raggiungano un accordo, i mediatori possono sottoscrivere lo stesso, per attestarne il compimento.

L'accordo deve comunque essere consegnato al giudice dalle parti e deve essere, dinanzi allo stesso, confermato.

Il mediatore non ha alcuna delega per svolgere, come avviene invece per il consulente d'ufficio, funzioni attribuite al giudice.

(1) Art. 709-bis c.p.c. (Mediazione Familiare- 15/9/2004): «In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato accreditato. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

(2) La "caduta della mediazione" si verificò nella seduta dell'8 febbraio 2005.

(3) Il giudice, secondo la lettera della legge, non delibera, né stabilisce o ratifica una decisione, ma "consente" che i coniugi tentino una mediazione. Ciò chiarisce ulteriormente l'estraneità della mediazione rispetto al procedimento.

La mediazione, cui l'art. 155-sexies si riferisce, non implica particolari percorsi, né va definita in base a particolari canoni tecnici elaborati dalle categorie interessate ⁽⁴⁾.

La norma, infatti, parla di "mediazione per raggiungere un accordo" e, quindi, presuppone un'attività del mediatore per avvicinare le posizioni delle parti ed aiutarle a trovare una soluzione concordata.

La soluzione, come espressamente indicato, non può prescindere dalla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. A tale principio deve pertanto ispirarsi l'attività del mediatore.

L'art. 155-sexies non precisa per quanto tempo il giudice possa rinviare l'adozione dei provvedimenti.

Sia per la natura atipica del rinvio, chiesto dalle parti ma, in qualche modo, sollecitato dal giudice ("sentite le parti ed ottenuto il loro consenso"), sia perché, nel caso di specie, si parla di rinvio e non di sospensione, non sembra applicabile l'art. 296 c.p.c., il quale prevede il termine massimo di quattro mesi.

Si deve ritenere che il giudice possa, nella situazione ipotizzata, rinviare anche per un tempo più lungo, qualora se ne ravvisi la necessità e perduri il consenso delle parti.

La mediazione familiare, così come introdotta, si rileva del tutto insufficiente per la soluzione dei problemi esistenti.

Essa, infatti, resta estranea al procedimento. Può costituirne uno sviluppo, ma, il fatto che la norma richieda una serie di condizioni per la sua applicazione contribuisce a renderla estremamente marginale.

La legge attuale non contribuisce a creare una cultura della mediazione familiare e, sostanzialmente, lascia la situazione invariata, non consentendo alcun progresso nella direzione dell'autodeterminazione e della riduzione della conflittualità coniugale.

Essa, in pratica, non si vale delle enormi potenzialità della mediazione familiare e lascia le parti in balia del loro disagio e delle difficoltà finora riscontrate, rinunciando ad aiutarle con gli strumenti che l'attuale evoluzione delle scienze psicologiche e sociali consentirebbero.

La proposta sostituisce al paternalistico tentativo di conciliazione, svolto dal "presidente del tribunale", il quale spesso è una pura formalità, un tentativo svolto da personale professionale e specializzato.

Essa si basa sulla creazione di un momento preliminare rispetto al giudizio vero e proprio.

In tutte le altre branche del diritto esiste oggi la tendenza a creare strumenti e filtri che possano diminuire il numero delle cause (si pensi alle camere arbitrali del lavoro, al patteggiamento penale, al rito societario). Nel diritto di famiglia, il principio sembra sinora essere quello opposto (doppia causa di separazione e divorzio, doppia fase in ciascuno di essi).

La proposta va nella direzione della deflazione, predisponendo un momento di passaggio presso un Centro specializzato, che possa valere a ridurre il numero delle cause, aiutando i coniugi a dialogare ed eventualmente trasformando la loro separazione in consensuale.

⁽⁴⁾ Per "mediazione familiare", generalmente si intende un'attività, svolta da esperti, volta a migliorare la qualità della comunicazione tra le parti interessate e volta ad aiutare le stesse nell'individuazione dei punti di conflitto e delle possibili soluzioni.

Il nuovo articolo 705 bis chiarisce tutti gli aspetti di questa fase preliminare ed i rapporti di essa con il giudizio eventualmente (ove non si raggiunga alcun accordo) successivo.

Esso chiarisce che gli operatori del Centro sono tenuti al segreto e non possono essere chiamati come testimoni.

L'art. 706 c.p.c., nella nuova versione, detta disposizioni tese al eliminare la doppia fase processuale attualmente vigente ed a consentire direttamente, dopo lo svolgimento della fase preliminare, l'inizio del processo.

La fase preliminare dinanzi al Centro sostituisce ed abroga la fase "presidenziale" di comparizione ed il connesso tentativo di conciliazione.


Il giudice istruttore, in corso di causa, potrà compiere, ove necessario, come avviene per ogni altra causa, in qualsiasi momento un nuovo tentativo, ove ne sussistano i presupposti.

Gli articoli successivi dettano disposizioni per il prosieguo del procedimento.

L'art. 6 applica i nuovi principi alle separazioni consensuale e l'art. 7 li estende al divorzio.

L'art. 8 si occupa delle tariffe della mediazione, del gratuito patrocinio e del controllo da parte del Ministero della Famiglia.

L'art. 9 detta disposizioni per l'accredito dei Centri, per la loro composizione e per i controlli da effettuare sugli stessi.



L'AFFIDO CONDIVISO DALLA PARTE DEI MINORI

Varese - Sabato 25 Ottobre

(Rosy Genduso: Mamme Separate onlus)

Potrà mai una legge imporre l'amore e l'affetto per i propri figli?

Spesso ci dicono: ma se uno non vuole fare il padre è possibile imporre l'amore e l'affetto per il figlio?

La legge 54/06 è una buona legge, creata per difendere i diritti dei bambini...che per crescere hanno bisogno di avere vicino mamma e papà; ma a distanza di oltre due anni i loro diritti sono ancora oggi **negati!**

Si continua da più parti a dire che se la legge non viene applicata o non è capita del tutto, ciò è **colpa dei genitori;**

- Sappiamo che i genitori continuano a litigare rivendicando il possesso del figlio: è mio...anziché nostro;
- Siamo a conoscenza che vi sono parecchi avvocati che "remano contro" l'applicazione della legge e spesso, mancano di veicolare una corretta informazione sulla bontà della stessa, rassicurando i genitori che la stessa garantirebbe ad entrambi di esercitare il ruolo educativo se gli stessi in "primis" collaborassero e pianificassero il futuro dei figli continuando a mantenere la funzione educativa anche se saranno genitori separati;
- Ci sono molti avvocati che danno certezze alle madri dicendo spesso che, nonostante esiste la legge sull'affido condiviso...il padre non potrà avere con sé e vedere i figli in egual misura a lei;
- Vi sono madri che molto spesso abusano del loro potere genitoriale, utilizzando il figlio come strumento di vendetta e di rivendicazioni nei confronti dell'ex coniuge, ledendo i diritti del bambino;
- Vi sono padri che, per desiderio di vendetta nei confronti della ex partner, non si assumono la responsabilità nei confronti dei figli; spesso si allontanano da loro abdicando al proprio ruolo per poi incolpare la madre accusandola che la stella priva i figli della preziosa presenza paterna;
- E le madri non sanno che, negando i figli al padre, non solo si assumono un maggiore compito educativo trovandosi molto spesso da sole ad affrontare il peso di una maggiore responsabilità quotidiana, ovviamente a scapito della propria vita e quella dei figli.

• FAMIGLIE IN CRISI: come possiamo aiutare i genitori ad assumersi le proprie responsabilità e riscoprire una genitorialità condivisa?

L'esperienza acquisita in tutti questi anni di attività dall'AMS nei nostri Centri Sostegno Separati/Divorziati e dal Centro per le Famiglie Stella ha messo in evidenza che le famiglie che affrontano problematiche legate alla separazione e al divorzio vivono diverse crisi di identità e di adattamento legate alla nuova situazione familiare riconducibili non solo all'abbandono e alle perdite del ruolo coniugale, ma spesso anche alla sottrazione del ruolo genitoriale (*quasi sempre del padre*) con un sovraccarico delle responsabilità quasi sempre lamentato dalle madri, facendo vivere ad entrambe le figure genitoriali tutta una serie di problematiche che toccano non solo l'aspetto psicologico ma anche relazionale, organizzativo, lavorativo, abitativo ed economico.

A tale proposito riteniamo che i genitori vadano educati **prima**. Stiamo lavorando per inserire nelle nuove proposte di legge l'attivazione di Centri polifunzionali (*come il nostro*) al fine di aiutare la coppia, i genitori a riscoprirsi capaci di riorganizzare il nuovo status, accompagnandoli con dei servizi interdisciplinari, *fuori dall'esclusivo ambito legale*, quali: il sostegno psicologico, individuale o di coppia, per contenere e veicolare meglio le emozioni *quali rabbia, frustrazioni* etc.; o l'accompagnamento e il sostegno alla genitorialità; aiutarli ad elaborare un progetto di crescita per i propri figli non solo basato sull'aspetto economico ma sulla responsabilità genitoriale che fa capo ad ognuno, un modo diverso di fare il padre e di fare la madre, facendone riscoprire la bellezza di tale ruolo, per garantire un futuro sereno a propri figli e non privarli dei legami parentali di appartenenza quali i nonni, zii, cugini etc.; rendere il percorso di **mediazione familiare** o se vogliamo possiamo chiamarlo **P.A.F.** (Piano accompagnamento Familiare) tappa obbligatoria per quanti vogliono separarsi, inserendo il progetto comune elaborato dai genitori all'interno della richiesta di separazione **condivisa**, con questo strumento riteniamo si possa aiutare la coppia genitoriale a rigenerare il rapporto tra moglie e marito in assoluto rispetto sulle scelte di ognuno accompagnandoli a condividere la genitorialità che rimane per sempre.

ABSTRACT del Dott. Salvatore GAROFALO

Le istanze provenienti dalla società civile, dicono che è necessario un radicale cambiamento relativo alla gestione del diritto di famiglia.

La Legge nr. 54 del 08/02/2006 ha portato un sicuro miglioramento per quanto riguarda le separazioni, ma alcuni punti rimangono poco chiari e pertanto si prestano a una eccessiva interpretazione che rischia di diventare estremamente personale.

Le conseguenze di ciò sono evidenti: la medesima legge viene applicata a macchia di leopardo sull'intero territorio nazionale.

Ne derivano allarmanti malumori nella società civile, anche perché le istanze di separazione non vengono accolte con il giusto equilibrio nei Tribunali della Repubblica.

Tale stato di cose, inevitabilmente, amplifica il conflitto genitoriale, creando grande confusione di ruoli e un grave danno psicologico per i minori, i quali vengono "triangolati" e contesi, senza che vi sia una risposta equilibrata e paritetica da parte delle istituzioni.

Le Associazioni operanti in questo specifico settore, da tempo si sono fatte portavoci di questa urgenza sociale presso le Sedi competenti e, si deve riconoscere che gran parte del Parlamento, oggi, condivide queste problematiche. Infatti nella passata legislatura sono state presentate diverse proposte di Legge affinché potessero essere apportate delle modifiche alla L. 54/2006.

L'Associazione Nazionale Papà Separati sta lavorando, di concerto con figure istituzionali e professionisti del settore, per un miglioramento della Legge.

Si va dunque verso il "condiviso bis", atto stavolta a riequilibrare maggiormente i ruoli genitoriali.

I lavori dell'Associazione, arricchiti dal contributo che inevitabilmente scaturirà da questo Convegno, saranno prossimamente presentati al Parlamento.

Dottor Salvatore Garofalo
Associazione Nazionale Papà Separati
Presidente Sede di Palermo

I legami di attaccamento nelle relazioni genitori-figli e nelle relazioni di coppia

Paolo Piccinelli

L'attaccamento è parte integrante del comportamento umano "dalla culla alla tomba". Le modalità di attaccamento formati durante l'infanzia rimangono relativamente stabili durante lo sviluppo e influenzano anche i legami di coppia e le relazioni sentimentali in età adulta. All'interno della relazione di attaccamento il bambino sviluppa rappresentazioni mentali della figura di attaccamento, del Sé e dell'ambiente, tutte basate in gran parte sull'esperienza. Quando la figura di attaccamento è percepita come disponibile il bambino è motivato ad esplorare e ad entrare in contatto con il proprio ambiente (esterno ed interno). Gradualmente il bambino sviluppa un modello operativo interno che in altre parole costituisce la rappresentazione mentale di Sé e degli altri; ciò gli permette di farsi aspettative e di costruire piani in modo da operare più efficacemente.

Il modello operativo interno si sviluppa sulla base di tutte le esperienze soggettive individuali vissute durante le interazioni sociali ed affettive, soprattutto con le figure di attaccamento primario.

I legami di attaccamento del bambino ai genitori nei primi anni di vita (asimmetrici o complementari) vengono gradualmente sostituiti da legami con altre persone (più simmetrici e reciproci).

Il legame di coppia in cui i due partner ottengono e forniscono reciprocamente sicurezza costituisce il modello di attaccamento più importante in età adulta.

Il formarsi durante l'infanzia di una relazione corretta di attaccamento complementare con i genitori apre la strada ai legami sociali con i pari ed ai legami di attaccamento reciproci con il partner.

Un modello operativo di Sé valido e competente è costruito nel contesto di una relazione con genitori disponibili emotivamente, ma anche supportivi nelle attività esplorative. Un modello operativo di Sé svalutato e incompetente è la controparte di una relazione d'attaccamento prevalentemente respingente o indifferente e/o interferente con l'esplorazione. Esperienze con figure di attaccamento sensibili e disponibili, permettono di sviluppare un'immagine degli altri come di persone di cui avere fiducia, supportive, e un senso di Sé come degni di attenzione ed affetto.

Al contrario se prevalgono esperienze inadeguate viene facilitato lo sviluppo di un sentimento variamente deficitario di Sé e degli altri. Le future relazioni di attaccamento (es. rapporti di coppia) vengono governate almeno in parte dai modelli operativi di sé che gli individui in giovane età costruiscono in base all'interazione affettiva sperimentata con le loro principali figure di attaccamento.

In situazioni di conflittualità di coppia o di separazione appare molto importante aiutare i genitori a dare un senso alle problematiche personali all'interno della propria storia individuale e di coppia, mantenendo la loro funzione parentale il più possibile integra ed equilibrata al fine di sostenere lo sviluppo di relazioni di attaccamento con i figli valide, disponibili e supportive sul piano emozionale.

Disegnare il piano familiare: residenza, tempi, mantenimento

Giacomo Rotoli
ADIANTuM - Papaseparati ONLUS Nazionale

Nel progettare una nuova normativa per le separazioni con figli minori, o anche solo un miglioramento dell'attuale legge 54/06, è necessaria sviluppare uno nuovo approccio alla vita delle due semi-famiglie separate che si originano. E' infatti necessario allontanarsi dall'ormai obsoleto, in molti paesi avanzati, concetto di affidamento esclusivo, per il quale il genitore non affidatario era visto solo come procuratore d'alimenti e non aveva quasi alcuna parte nella vita dei figli. Esclusivo sinonimo di "esclusione" che ha provocato e provoca tutt'ora situazioni di gravissima sofferenza per i figli dei separati e per lo stesso genitore non affidatario con rilevanti danni sociali. Esclusivo che come vedremo è ancora la regola sottesa anche a molti *affidi condivisi* meramente formali.

Prende così corpo l'idea di "*piano familiare*" o "*progetto genitoriale*" che investe tutti gli aspetti del rapporto tra i genitori separati ed i figli. Dalla gestione dei tempi alle procedure con le quali si assicura il mantenimento economico dei figli da parte dei genitori. Ogni piano può essere personalizzato alle esigenze di quella famiglia e con un poco di "*creatività*" tornare a quella stabilità relazionale propria delle famiglie "*normali*" pur nella vaghezza di tale concetto oggigiorno.

Anche l'idea di una "*unica*" residenza del minore va rivista in termini moderni che vede anche molte famiglie normocostituite costrette per motivi di lavoro ad una moltiplicazione delle aree destinate alla prole in più abitazioni. Per cui il concetto fittizio di "*residenza preferenziale*", introdotto da qualche magistrato, va considerato meramente transitorio in vista della definizione anche legislativa della "*doppia residenza del minore*". Cosa che nulla ha a che vedere con l'idea di minori "*sballottati*" tra un'abitazione e l'altra, in quando come per il concetto di "*condiviso*" si tratta di affermare il principio della pari genitorialità nell'ambito di un determinato piano familiare.

Fino ad oggi i tempi di visita e l'utilizzo dello strumento assegno di mantenimento sono stati le fonti della più elevata conflittualità che ha finito per creare danno ai figli in termini di scarse frequentazioni e alimenti non ricevuti, oppure di un loro eccesso, che hanno finito per allontanare il genitore escluso. In un piano genitoriale ben bilanciato tutto questo non deve accadere e va da se che l'utilizzo pieno della legge 54/06 e, a fortiori, di sue modifiche o integrazioni, permette il pieno svilupparsi della genitorialità assumendo il più possibile tempi di frequentazione paritari e il mantenimento diretto. Naturalmente, anche ispirandosi ai paesi anglosassoni dove l'affido condiviso è la norma da molti anni, i tempi di frequentazione saranno funzione dell'età del minore e il mantenimento diretto la naturale conseguenza di una forte presenza di *entrambi* i genitori nella vita dei figli.

Qui si vuole proporre qualche approccio ai nuovi *piani familiari* in termini di valutazione della pariteticità dell'affido secondo i tempi di frequentazione, qualche esempio di schema di giorni di visita, ed il calcolo, in conformità ad un modello oggettivo di valutazione, della frazione di reddito familiare destinato ai figli in base al modello ISE-ISEE e quindi della quota di mantenimento "diretto" che spetta a ciascun genitore secondo il loro reddito. Solo in ultima analisi si valuta la possibilità di un assegno perequativo nel caso i genitori optino per il mantenimento "indiretto" parziale o integrale per fondati motivi.

Cerca Servizi è uno strumento che la Provincia di Varese ha realizzato con l'obiettivo di facilitare la conoscenza e l'accesso ai servizi del territorio.

Cerca Servizi è infatti uno sportello virtuale dove i cittadini e gli operatori trovano la mappa dei servizi alla persona, di uso più comune, esistenti in provincia di Varese e le informazioni utili per accedervi.

Cerca Servizi si rivolge a tutte le categorie di cittadini e mette a disposizione un'ampia offerta informativa su tutte le principali aree tematiche propri dell'ambito sociale e sanitario (infanzia, famiglia, anziani, disabili, giovani, immigrazione, salute, situazioni di difficoltà, volontariato, servizi vari) oltre ad altre tipologie di servizi.

La struttura del sito consente una navigazione molto semplice, differenziata in funzione delle specifiche esigenze degli utenti (per Comune, per tipologia di servizio, per parole chiave).

Cerca Servizi viene costantemente aggiornato da una équipe di operatori specializzati, anche grazie all'aiuto di tutti coloro che ci segnalano eventuali ed ulteriori fabbisogni informativi, servizi nuovi o non ancora censiti.

Cerca Servizi è inoltre la banca dati informativa privilegiata dalla rete degli **InformaGiovani** della provincia di Varese.

Per rendere il sito sempre più ricco di informazioni e quindi ancora più utile ed efficace contiamo anche sulla collaborazione degli utenti.

Contattateci per segnalarci qualche nuovo servizio o area di interesse!

E-mail: cercaservizi@provincia.va.it


PROVINCIA
di VARESE

Settore Lavoro e Sociale
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel.: 0332 252.552 / 840 / 759
Fax: 0332 252.793

E-mail: cercaservizi@provincia.va.it

Cerca Servizi

Una bussola per orientarsi nella rete dei servizi



PROVINCIA
di VARESE

Mappa dei servizi censiti

- **Famiglia**
 - Consulenti familiari
 - Adozione e Affidato
 - Centri di Adozione e Affidato
 - Associazioni famiglie affidatarie
 - Associazioni di famiglie (categoria in fase di creazione)
 - Banche del tempo
 - Collaborazione familiare
 - Baby Sitter (categoria in fase di aggiornamento)
 - Cof e badanti (categoria in fase di aggiornamento)
- **Donna**
 - Consiglieria di Parità Provinciale e Spazi Pari Opportunità
 - Consulenti familiari
 - Sportelli donna
 - Centri Antiviolenza
 - Associazioni Area Donna
 - Banche del Tempo
 - Imprenditoria femminile (categoria in fase di aggiornamento)
- **Infanzia**
 - Nidi Famiglia
 - Asili nido
 - Scuole dell'Infanzia (già scuole materne)
 - Scuole Primarie (già scuole elementari)
 - Scuole Secondarie di 1° grado (già scuole medie)
 - Servizi per il tempo libero
 - Baby parking
 - Ludoteche
 - Centri Ricreativi Estivi
 - Baby Sitter
- **Giovanità**
 - Scuole Secondarie di 2° grado (già scuole superiori)
 - Enti di Formazione Professionale
 - Università
 - C.A.G. Centri di Aggregazione Giovanile
 - InformaGiovani
 - Associazioni Giovanili
- **Anziani**
 - C.D.A. Centri Diurni Anziani
 - C.D.I. Centri Diurni Integrati
 - R.S.A. Case di Riposo e C.A. Case Albergo
 - Cof e badanti
 - Call center "Pronto Servizio Anziani"
 - Università per la Terza Età
- **Disabili**
 - R.S.D. Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili
 - C.A. Comunità Alloggio e C.S.S. Comunità Alloggio Socio-sanitarie
 - C.D.D. Centri Diurni Disabili
 - C.S.E. Centri Socio-Educativi
 - S.F.A. Servizi di Formazione all'Autonomia
 - I.D.R. Istituto di Riabilitazione
 - Mini alloggi protetti e residenze integrate
 - Servizi dedicati ai minori disabili
 - Inserimento lavorativo disabili: S.I.L. e C.M.D.
 - Altre iniziative
 - Associazioni per la disabilità
 - Associazioni sportive per disabili
- **Stranieri**
 - Sportelli immigrati
 - Uffici per l'immigrazione
 - Sindacati, Associazioni ed altri servizi
 - Corsi di italiano per stranieri
- **Situazioni di difficoltà**
 - Centri di Ascolto
 - Mense
 - Guardaroba
 - Distribuzione generi prima necessità
 - Docce
 - Sostegno ai detenuti e alle loro famiglie
- **Salute**
 - Dipendenze
 - Alcoldipendenza
 - Tossicodipendenza
 - Gioco d'azzardo
 - Tabagismo
 - Associazioni area dipendenze
 - Salute mentale
 - Associazioni
 - Servizi
 - Farmacie
 - Ambulanze e Pubblica Assistenza
 - Medici - Pediatri - Servizio Continuità Assistenziale (già Guardia Medica)
 - Associazioni area salute
 - Tutela del malato
 - A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
 - Alzheimer
 - Ospedali
- **Istruzione e Formazione Professionale**
 - Scuole dell'Infanzia (già scuole materne)
 - Scuole Primarie (già scuole elementari)
 - Scuole Secondarie di 1° grado (già scuole medie)
 - Scuole Secondarie di 2° grado (già scuole superiori)
 - Enti di Formazione Professionale
 - Università
- **Servizi culturali e per il tempo libero**
 - Biblioteche
 - Scuole di lingua
 - Associazioni culturali e ricreative
 - Musica
 - Scuole di musica
 - Associazioni Cori Bande Corpi Filarmonici
 - Sale prova e studi di registrazione
 - Fotografia
 - Circoli Fotografici
 - Corsi, Laboratori e Scuole Teatrali
- **Sport**
 - Società sportive
 - Impianti sportivi
 - Scuole di danza
 - Associazioni sportive per disabili
- **Terzo Settore**
 - Organizzazioni e Associazioni iscritte ai Registri
 - Altre Associazioni (non iscritte a Registri)
 - Cesvov - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese
 - Cooperative Sociali
 - Tipo A
 - Tipo B
 - Consorzi
 - Centrali Cooperative
- **Dritti e Società**
 - Associazioni di consumatori
 - Patronati (categoria in fase di aggiornamento)
 - Giudice di Pace
 - Associazioni Tutela Ambiente e Animali
 - Diritti Civili
- **Comuni e Comunità Montane**
 - Comuni
 - Comunità Montane
- **Servizi sociali del Comune**